

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro II - Atti Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice

Art. 130 Correzione di errori materiali.

1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo [619](#), comma 2.

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo [127](#).

Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.